

PALMISANO ANTONIA
Via S. Pellico, s.n
72012 CAROVIGNO (BR)



al Responsabile dello S.U.A.P.
geom. Roberto CONVERTINI
Comune di Carovigno

Oggetto: PROGETTO PER LA RICONVERSIONE DI UN FABBRICATO DA RURALE A RISTORANTE.
alla c/da Pietrafitta - RISULTANZE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 24.11.2015

Committente:	PALMISANO Antonia
Domicilio:	via S. Pellico - CAROVIGNO (BR)
Cod.fiscale:	PLM NTN 71E57 B809G
Ubicazione costruzione:	C/da Pietrafitta - Carovigno (Br);
progettista:	ing. Pietro IAIA
Direttore dei lavori:	ing. Pietro IAIA
Intervento da realizzare:	riconversione

La sottoscritta PALMISANO Antonia nata a Carovigno il 17.05.1971 ed ivi residente alla corte Silvio Pellico, 19 - C.F.n. PLM NTN 71E57 B809G, nella qualità di proprietaria dell'immobile realizzato con permessi di costruire n. 319/2009, n. 71/2011 e S.C.I.A. n.123/2011, per il quale è in corso ai sensi dell'art.8, c.2, del D.P.R. n.160/2010 la pratica per destinarlo ad attività di ristorazione,

premesso che

a seguito della C.D.S. del 24.11.2015, nelle more che il Responsabile del Servizio trasmetta il relativo verbale, in relazione agli argomenti trattati, intende relazionare quanto segue in merito alle considerazioni e pareri dei vari Enti convocati :

- 1) AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA:** dalla nota prot. A00_AFF_GEN_0016296 U 20.11.2015 trasmessa dall'AdB della Puglia si evince che ancora una volta il set degli shape-file georiferito UTM WGS 84 dell'area interessata dalla costruzione (**esistente**) risulta carente degli elementi essenziali a definire la georeferenziazione dell'area di intervento, evidentemente tale set deve essere corrotto e non leggibile e pertanto se ne allega un'altro in sostituzione di quello già agli atti (DVD allegato alla presente);
- 2) PROVINCIA DI BRINDISI - SERVIZIO AMBIENTE e ECOLOGIA:** tale Servizio con nota protocollo n.57154 del 23.11.2015, acquisita al prot. comunale n. 0029715/2015 del 24.11.2015, riporta che con propria nota prot. 40599 del 06.08.2015 trasmessa a mezzo pec ha fatto richiesta di documentazione integrativa per l'emissione del parere; tale nota non è stata riportata nel verbale di C.d.S. del 07.08.2015 (*come peraltro lamentato dal dott. P. Epifani nella su citata prot. 57154/2015*) probabilmente perché pervenuta al protocollo comunale n.0019904/2015 nella stessa data della CdS, ove appare evidente che era impossibile sia ottemperare sia darne riscontro nello stesso verbale, considerato che non è immediata la lettura delle note inviate via pec. Questa consuetudine attuata da molti Enti convocati di intervenire in CdS, per pec o fax, chiedendo integrazioni lo stesso giorno della CdS (*peraltro a volte si chiedono integrazioni di notizie già contenute negli elaborati*), impedisce il regolare e sereno svolgimento delle operazioni ove, come già detto, è impossibile ottemperare (*nel caso specifico ciò ha messo in difficoltà anche il RUP che non ha potuto neanche prendere atto della nota inviata sul filo di lana a CDS in corso....*), lasciando le pratiche in un empasse che è fonte di notevoli disagi e danni economici; francamente non se ne comprende la ragione ove sarebbe più semplice intervenire "fisicamente", dissentire nel caso ciò sia

COMUNE DI CAROVIGNO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0002264/2016 del 28/01/2016
Documento Principale

ritenuto doveroso dall'ente preposto, operando preventivamente quella necessaria sintesi delle risultanze dei lavori che il modulo prescelto dal legislatore ha imposto all'esito di un doveroso e imprescindibile dialogo tra i vari Enti interessati, al fine di consentire l'assunzione delle diverse posizioni in contraddittorio e in un unico contesto spazio-temporale, nell'ottica di una leale collaborazione e reciproca interlocuzione. Nello specifico delle tre integrazioni richieste dal Servizio Ambiente e Ecologia con nota prot. 40599 del 06.08.2015 si rappresenta quanto segue:

- Il R.R. n.26/2013 riguarda la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia che precipitano sull'intera superficie impermeabilizzata (art.3 - definizioni) e conseguentemente le aree in progetto sono escluse dall'applicazione della norma come si evince dalla apposita **"TAV.2 agg.BIS - tipologia delle superfici captanti e meteoriche"** ove si sono distinte le varie superfici assorbenti (*aiuole, pavimento drenante in blocchi cementizi tipo betonella montati a secco, terreno vegetale*) per le quali non esiste raccolta da quelle impermeabilizzate e riconducibili ai soli lastrici solari per i quali è consentito lo scarico in aiuole circostanti.
- L'AQP intervenuta nella CdS del 07.08.2015 con la presenza "fisica" del proprio impiegato SUMA Saverio ha rilasciato il relativo nulla-osta come può rilevarsi dal relativo verbale di CdS .
- In merito all'adeguamento del progetto a tutto quanto previsto dal PPTR, approvato con deliberazione di G.R. n.176 del 16.02.2015, occorre riferire che il "RAPPORTO PRELIMINARE - Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.", datato 08.03.2013, aveva già considerato la proposta di PPTR; tuttavia ai fini di quanto richiesto dal Servizio scrivente si è redatto un **"RAPPORTO PRELIMINARE aggiornato ai contenuti del PPTR approvato"** ove emerge che l'area oggetto di intervento non è interessata da alcun BP (bene paesaggistico) né UCP (ulteriore contesto paesaggistico) e pertanto **non è necessario alcun adeguamento progettuale** (si allega stralcio digitale relativo alle varie componenti).

3) REGIONE PUGLIA – SERVIZIO URBANISTICA: In merito alla nota AOO 079 del 24.11.2015 prot. 0008937, acquisita al prot. comunale n. 0029706/2015 del 24.11.2015 relativa a presunte incongruenze negli elaborati, di concerto con il tecnico progettista, si chiarisce quanto segue:

- per un mero errore materiale è stato inserito in relazione il valore di 3.580mq mentre la reale superficie asservita è pari a 5.540mq come si evince dalla **"tavola 1 aggiornata"**, sia nel riquadro "PLANIMETRIA GENERALE APPROVATA - 1:400" che nel "QUADRO PARAMETRICO COMPARATIVO";
- ove nella relazione si afferma che *"nessuna nuova costruzione è prevista in quanto trattasi di riconversione di spazi esistenti, ad eccezione di una piccola porzione di fabbricato da adibire a servizi"*, si intende ciò in "senso letterale" e che in effetti non sono previste nuove costruzioni se non quella piccola porzione indicata; sostanzialmente le volumetrie che vengono a generarsi sono costituite solo dalla chiusura di spazi già coperti, generalmente con montaggio di semplici infissi, e non già da nuove edificazioni; in tal senso è da intendersi l'affermazione citata. Peraltro tutti i volumi sono correttamente conteggiati e riportati, ivi compresi gli ex-porticati (*"ex perché erano così individuati nel progetto originario essendo aperti su tre lati mentre l'indicazione giurisprudenziale indicata nel parere regionale presuppone l'esistenza di volumi edilizi laddove la costruzione sia costituita da almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, circostanza non riscontrabile nel progetto de quo*); comunque nelle **"tavola 3 aggiornata"** e **"tavola 4 aggiornata"** c'è il dettaglio puntuale di come sono

stati calcolati i volumi, riportati poi congruentemente nel quadro parametrico comparativo (*tavola 1 aggiornata*).

- in merito alla presunta contraddittorietà tra gli elaborati "**tavola 3**" e "**tavola 4**", laddove si fa riferimento alla volumetria residenziale realizzata di 548,06mc e di una volumetria globale per residenza e deposito di 2.242,85mc senza distinzione tra le stesse destinazioni, si evidenzia che non esiste contraddittorietà ma evidentemente semplice "non indicazione" della differenza tra la parte residenziale (548,06mc) e la restante parte (2.242,85-548,06)mc = 1.694,79mc.

Si confida nella comprensione, sia da parte degli organi regionali che del RUP, che tali chiarimenti dovevano essere richiesti con congruo anticipo (*e non già il giorno stesso della conferenza di servizi con nota scritta*) ovvero direttamente in seno alla CDS dando la possibilità di chiarire rapidamente nel contraddittorio, superando l'empasse e chiudendo favorevolmente la CDS. Giova ricordare che, secondo la **disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990**, integrata dalla pronuncia della **Corte Costituzionale n.206 del 26 giugno 2001**, la Regione che partecipa alla conferenza di servizi, se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all'accoglimento di specifiche modifiche progettuali (*art. 14 quater comma 1 legge n. 241/1990*); in questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse dalla Regione. In tal senso il Servizio Urbanistica della Regione si era già espresso in merito al progetto con propria nota prot. AOO 079 del 25.07.2013 0008209 chiedendo l'adeguamento del progetto (a) *in relazione ad una diversa individuazione delle aree a standard* e (b) *individuazione della viabilità di ingresso alla struttura*. Tali adeguamenti furono integralmente recepiti nella forma richiesta con documentazione trasmessa con nota prot. 15379 del 23 agosto 2013 e mai riscontrati e/o contestati dal Servizio Urbanistica della Regione; inoltre ai sensi delle norme vigenti ricordo che le integrazioni documentali possono essere chieste una sola volta ed è per questo che appare irrituale la nuova richiesta a cui tuttavia si è dato comunque riscontro con i chiarimenti di cui sopra. E' appena il caso di ricordare anche che, il Servizio Urbanistica della Regione, con il su citato parere del prot. AOO 079 del 25.07.2013 0008209 non ha posto preclusioni di natura urbanistica all'intervento avendo chiesto solo integrazioni assolutamente realizzabili e non preclusive.

Come riportato nella deliberazione di G.R. n.2581/2011 "*Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art.14 ter comma 7 legge n.241/90, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Tale modalità di acquisizione vale anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA. In relazione alle modalità con le quali i singoli Enti devono esprimere il proprio dissenso, l'art. 14 quater della legge n. 241/1990 prescrive che il dissenso "deve essere manifestato nella conferenza di servizi" a pena di inammissibilità, con ciò chiarendo che il dissenso deve essere espresso dal delegato che "fisicamente" partecipa alla conferenza dei servizi, per dar modo a tutti i partecipanti di instaurare un contraddittorio*" mi sembra proprio questo il caso.

tutto ciò premesso, chiede

- che venga, con ogni possibile urgenza, convocata la definitiva riunione di conferenza dei servizi prevista al c.1, art.8 DPR 160/2010, stante l'importanza che l'iniziativa riveste per i riflessi occupazionali previsti;
- che sia tenuto conto nel verbale dei contenuti e delle considerazioni in premessa;

- che siano strettamente osservate le modalità con le quali i singoli Enti devono esprimere il proprio eventuale dissenso, con riferimento all'art. 14 quater della legge n. 241/1990 secondo il quale lo stesso dissenso "deve essere manifestato nella conferenza di servizi" a pena di inammissibilità, con ciò chiarendo che il dissenso deve essere espresso dal delegato che "fisicamente" partecipa alla conferenza dei servizi, per dar modo a tutti i partecipanti di instaurare un contraddittorio, altrimenti impossibile se non con mezzi telematici (*video conferenza*) che non possono essere certamente le apparecchiature per la trasmissione e ricezione di fax.

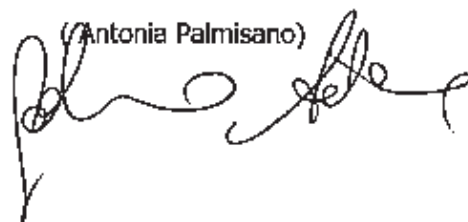
- che se in seno alla prossima CdS, gli Enti convocati dovessero reiterare richieste di ulteriori chiarimenti, integrazioni, dissentire senza la presenza fisica, non dare un parere definitivo, etc, il R.U.P. chiuda definitivamente e favorevolmente i lavori della Conferenza di Servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Con salvezza di ogni azione, si porgono distinti saluti

Carovigno, 25.01.2016

F.TO

(Antonia Palmisano)



si allega DVD contenente gli elaborati
già agli atti, nuovo set di shape file e il
Rapporto Preliminare aggiornato al
PPTR approvato

IL TECNICO PROGETTISTA
(DOTT. ING. PIETRO IAIA)

